REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente di sez.

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16186/2019 R.G. proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI - ASL BRINDISI, rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS);

- controricorrenti -

e contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale (OMISSIS);

- controricorrente -

e nei confronti di:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 419 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata il 15/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2022 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto del 15/4/2014 (OMISSIS) pignorava i crediti vantati dalla (OMISSIS) S.r.l. nei confronti della Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi.

Nella procedura, alla quale veniva "riunita" (ex articolo 550 c.p.c.) quella successivamente promossa da (OMISSIS), interveniva anche (OMISSIS); la ASL rendeva la dichiarazione ex articolo 547 c.p.c., asserendo che le fatture emesse nei suoi confronti dalla (OMISSIS) non corrispondevano ad un sottostante credito, che una di esse era priva di qualsivoglia supporto contabile e che erano state promosse altre procedure esecutive.

Alla richiesta del creditore procedente di assegnare i crediti pignorati, il giudice dell'esecuzione procedeva all'accertamento previsto dall'articolo 549 c.p.c. e, su istanza del creditore, disponeva l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ASL; quest'ultimo non compariva a rendere l'interrogatorio all'udienza del 12/3/2015.

Con l'ordinanza del 15/3/2016 il giudice dell'esecuzione riteneva accertato (parzialmente) il credito e disponeva la sua assegnazione.

La ASL di Brindisi proponeva opposizione ex articolo 617 c.p.c. avverso la predetta ordinanza, la quale veniva sospesa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 618 c.p.c..

Gli eredi di (OMISSIS) ((OMISSIS) ed (OMISSIS)) introducevano il giudizio di merito, nel quale si costituivano la ASL di Brindisi, (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il Tribunale di Brindisi, respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti, con la sentenza n. 419 del 15/3/2019, rigettava l'opposizione ex articolo 617 c.p.c. e accertava il debito di Euro 110.451,95 della ASL di Brindisi nei confronti della (OMISSIS) S.r.l.

Avverso la suddetta sentenza la ASL di Brindisi proponeva ricorso per cassazione (affidato a cinque motivi); resistevano, con un unico controricorso, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); (OMISSIS) notificava e depositava un distinto controricorso; invece, nessuna difesa svolgeva nel giudizio di legittimita' l'intimata (OMISSIS) S.r.l.; i controricorrenti depositavano, altresi', memorie ex articolo 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente non deduce un vizio, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, del provvedimento impugnato, ma formula un'eccezione di illegittimita' costituzionale degli articoli 548 e 549 c.p.c., come modificati dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.

La sollevata questione di legittimita' costituzionale e' manifestamente infondata in base a quanto gia' statuito dalla Corte costituzionale, che - con la sentenza n. 172 del 10 luglio 2019 - ha respinto un'analoga eccezione in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 81 e 111 Cost. e, cioe', proprio ai medesimi parametri costituzionali invocati dalla ASL di Brindisi.

2. Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la nullita' della sentenza - per violazione degli articoli 115, 116, 232 c.p.c., articoli 111 e 24 Cost. - per avere il Tribunale di Brindisi respinto l'opposizione, sebbene la fase di merito non avesse piu' ad oggetto l'opposizione presentata dalla ASL, bensi' il giudizio di cognizione ordinaria introdotto dagli opposti.

La censura e' palesemente infondata.

Il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., comma 2, e' (necessariamente) bifasico (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018) e la fase di merito costituisce prosecuzione, a cognizione piena, del processo iniziato col ricorso presentato dall'opponente al giudice dell'esecuzione: conseguentemente, il giudice della fase di merito e' chiamato a pronunciarsi proprio sull'opposizione gia' introdotta e non su un'autonoma e diversa domanda avanzata dagli opposti che hanno avviato il processo di cognizione.

3.Col terzo motivo di ricorso (ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c., in relazione all'articolo 111 Cost. La ASL di Brindisi sostiene che il Tribunale, fondando la propria decisione sulla mancata risposta all'interrogatorio formale nella fase esecutiva (in cui il terzo pignorato non e' assistito da un difensore) e ignorando i documenti prodotti, avrebbe violato le predette disposizioni, secondo le quali, nell'opposizione avverso l'ordinanza che assegna il credito in esito all'accertamento compiuto dal giudice dell'esecuzione, grava sul creditore procedente l'onere di provare il credito del debitor debitoris; al contrario, lo stesso giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza di sospensione della procedura, aveva superato l'omessa risposta all'interrogatorio formale nella fase a cognizione sommaria dell'opposizione.

Col quarto motivo (che richiama l'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la ASL di Brindisi prospetta la violazione dell'articolo 232 c.p.c., in relazione all'articolo 111 Cost., per avere il giudice di merito attribuito piena efficacia probatoria alla mancata risposta all'interrogatorio formale, affermando l'insussistenza di altri elementi dai quali desumere ulteriori elementi di prova e, cosi', ignorando totalmente la documentazione, volta a dimostrare l'insussistenza del credito, che era stata presentata dalla ASL (le cui istanze di prova testimoniale, peraltro, erano state respinte).

Nel ricorso e' poi dedotta un'ulteriore censura (anche se non numerata come quinto motivo): la ASL di Brindisi denuncia la nullita' della sentenza impugnata per omessa/apparente motivazione; ad avviso della ricorrente, il giudice di merito ha mancato di dare atto del percorso logico seguito per affermare l'insussistenza di ulteriori elementi di prova; inoltre, la sentenza e' priva di qualsivoglia riferimento, anche solo generico, alla documentazione prodotta o alle richieste di prova orale avanzate dalla stessa ASL; la ricorrente censura altresi' un errore materiale della sentenza.

Premessa l'assoluta irrilevanza, in questo giudizio di legittimita', dell'errore materiale evidenziato dalla ricorrente, i suesposti motivi possono essere esaminati congiuntamente perche' tutti diretti a censurare la sentenza del Tribunale di Brindisi nella parte in cui ha basato la propria decisione soltanto sull'omessa comparizione all'udienza fissata per l'interrogatorio formale (disposto dal giudice dell'esecuzione) senza apparentemente considerare il restante materiale probatorio.

Il giudice di merito ha espressamente affermato che, non essendo comparso il legale rappresentante della ASL a rendere l'interrogatorio all'udienza del 12/3/2015 (fissata nella fase endoesecutiva dell'opposizione),

"risulta applicabile l'articolo 232, secondo il quale "Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, puo' ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio"".

La ricorrente non ha censurato quest'ultima affermazione; pertanto - ancorche' sia erronea la statuizione circa l'applicabilita' dell'articolo 232 c.p.c., norma del processo di cognizione che non trova applicazione nella fase endoesecutiva dell'opposizione (disciplinata, ex articolo 185 disp. att. c.p.c., dalle norme del procedimento in camera di consiglio, non dalle regole del secondo libro del codice di rito) - resta preclusa a questa Corte la questione relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione ad un interrogatorio disposto dal giudice dell'esecuzione (quale mezzo di prova atipico) nella prima fase dell'opposizione esecutiva.

I motivi del ricorso si concentrano proprio sull'articolo 232 c.p.c., il quale - secondo consolidata giurisprudenza di legittimita' - non ricollega automaticamente all'omessa risposta all'interrogatorio formale o alla mancata comparizione della parte l'effetto della confessione, ma da' solo la facolta' al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, pero', nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex multis, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 9436 del 18/04/2018, Rv. 648227-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013, Rv. 626096-01).

In altri termini, anche quando ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 232 c.p.c., il giudice non puo' prescindere dall'intero corredo probatorio a sua disposizione, ne' puo' rifugiarsi in un'apodittica affermazione circa l'insussistenza di altri elementi contrastanti, quando gli stessi non sono stati nemmeno apparentemente considerati (tra le altre, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020. Rv. 656925-02); a maggior ragione deve ritenersi viziata la motivazione del giudice che, dopo aver respinto le istanze di prova orale avanzate dalla parte, fondi la propria decisione proprio sulla carenza di elementi probatori (in proposito Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9952 del 20/04/2017, Rv. 643855-01).

Nella fattispecie qui esaminata, la stringata motivazione della sentenza - interamente basata sulla mancata comparizione dell'odierna ricorrente all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale - e' priva di un supporto argomentativo idoneo a dimostrare che il giudice abbia compreso ed esaminato le doglianze dell'opponente e le risultanze probatorie dalla stessa indicate (e illustrate pure nel ricorso per cassazione) e che, in definitiva, abbia effettivamente valutato, come richiesto dall'articolo 232 c.p.c., "ogni altro elemento di prova" a sua disposizione.

Si tratta, dunque, di motivazione al di sotto del "minimo costituzionale" (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014).

4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso giudice. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 548 e 549 c.p.c., come modificati dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228;

rigetta il secondo motivo del ricorso;

accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo, congiuntamente esaminati, e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimita'.